COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

3.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO 1977

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MISASI**

INDICE

PAG.

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

Senatore GUARINO: Adeguamento monetario del limite di responsabilità degli albergatori e imprenditori assimilati (*approvata dal Senato*) (932) 27

PRESIDENTE 27, 28, 29

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* 29

FELISETTI, *Relatore* 27, 28, 29

MELLINI 28, 29

RAFFAELLI 29

Votazione segreta:

PRESIDENTE 29

La seduta comincia alle 9,10.

STEFANELLI, *Segretario f.f.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione della proposta di legge senatore Guarino: Adeguamento monetario del limite di responsabilità degli albergatori e imprenditori assimilati *(Approvata dal Senato)* (932).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Guarino: « Adeguamento monetario del limite di responsabilità degli albergatori e imprenditori assimilati », già approvata dal Senato nella seduta del 9 dicembre 1976.

L'onorevole Felisetti ha facoltà di svolgere la relazione.

FELISETTI, *Relatore*. Il Senato ha approvato una proposta di legge contenente un articolo unico, con la quale si modifica il primo comma dell'articolo 1784 del codice civile nel senso che, relativamente alle cose portate in albergo e non consegnate, adegua il limite di responsabilità dell'albergatore nei confronti dei clienti. È bene ricordare che la disciplina per le cose consegnate non viene toccata e resta

quella prevista dai successivi commi dello stesso articolo 1784.

Quanto alle cose non consegnate, ad esclusione dell'ipotesi di rifiuto di ricevimento da parte dell'albergatore, era prevista dall'articolo 1784 una responsabilità dell'albergatore fino ad un limite massimo di duecentomila lire. Con la proposta di legge, in un primo momento, si era pensato ad un puro e semplice adeguamento di questo limite massimo – che storicamente era stato prima di cinquecento lire, poi di cinquemila ed infine, dal 1953, di duecentomila – ragguagliandolo alla cifra di ottocentomila lire. Nel corso poi dell'esame in Commissione, al Senato, è prevalsa la considerazione secondo cui è inutile rincorrere continuamente svalutazione o aumenti dei costi, ed è meglio stabilire non più in misura fissa tale limite, ma in misura proporzionale al prezzo giornaliero dell'alloggio, introducendo in tal modo un meccanismo di perequazione continua e permanente.

È chiaro che, prendendo a parametro il costo giornaliero dell'alloggio, si finisce per creare delle possibilità di valutazione che possono andare al di là di una equa determinazione. Per esempio, in un albergo la cui retta giornaliera sia di diecimila lire al giorno, il limite della responsabilità dell'albergatore è dato da una somma pari a cento volte tale importo: ovviamente quel limite varia a seconda del variare delle tariffe alberghiere. Per tale motivo, nel corso della discussione al Senato sono state segnalate delle difficoltà; è stato fatto osservare, tra l'altro, che in genere si finisce per portare con sé, in albergo, oggetti il cui valore non cresce in un rapporto sempre proporzionato al costo dell'albergo stesso: a volte, si alloggia in alberghi di quarta categoria o di lusso indipendentemente dai valori che si portano con sé. La ragione per cui si è giunti alla presente conclusione – e il sottosegretario Speranza l'ha messa ripetutamente in rilievo – sembra vada individuata nella necessità di un allineamento ad una convenzione internazionale, firmata a Parigi il 17 dicembre 1962, secondo una disciplina che in qualche misura sembrerebbe acquisita presso gli altri Paesi. Nel corso della discussione, pur riconoscendosi l'esigenza di aggiornare l'importo di cui al primo comma dell'articolo 1784 del codice civile, è stato anche rilevato, però, che un aumento così massiccio mette in moto un meccanismo complicato. Cioè, gli albergatori vedranno in questa nuova disciplina un attacco ai loro interessi e quindi tenderanno ad eliminare il rischio assicurandosi nei confronti di evenienze di questo tipo, addossando il relativo costo sul cliente, mediante l'aumento delle tariffe.

Non è molto facile uscire da questa situazione. A mio avviso, avrebbe poca importanza, ad esempio, stabilire di moltiplicare l'importo giornaliero ottanta volte, anziché cento, per definire il limite massimo della responsabilità dell'albergatore. Mi sembra comunque valido adottare il criterio dell'affidamento ad un meccanismo di scala mobile che, forse, consentirebbe di risolvere il problema una volta per tutte. Ritengo, quindi, che il testo pervenuto dal Senato possa essere approvato senza modificazioni pur evidenziando i problemi pratici sui sui quali la Commissione potrebbe operare, se lo ritenesse opportuno, un maggiore approfondimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

MELLINI. Esiste, a mio avviso, un problema di natura interpretativa, che non so se sia stato esaminato al Senato: il problema, cioè, della mancanza di corrispondenza tra l'unità di prezzo e l'obbligazione relativa del cliente. Faccio il caso, ad esempio, di una famiglia che prenda alloggio in un albergo, quindi di un unico cliente che sia obbligato al pagamento di una diaria superiore a quella dell'unità della stanza e che abbia un contratto unico. Cosa succede in questo caso? Qual è il tetto che viene stabilito? Quello della unità dell'alloggio o quello dell'unità contrattuale?

FELISETTI, *Relatore*. Secondo il testo attuale dell'articolo 1784 del codice civile, primo comma, il problema non sorge, o meglio sorge ma è risolto in un unico modo. A mio avviso, evidentemente bisogna fare riferimento al prezzo singolo, per cui se gli oggetti sottratti, perduti o deteriorati sono del singolo, il limite di responsabilità verrà stabilito sulla base della tariffa relativa.

MELLINI. Se un capofamiglia prenota tre stanze?

FELISETTI, *Relatore*. La prenotazione di tre stanze comporta il pagamento di tre tariffe.

MELLINI. Sulla base dell'attuale formulazione, non vi è problema. Però, con il nuovo testo che figura nella proposta di legge, può sorgere la difficoltà di una diversa interpretazione.

FELISETTI, *Relatore*. A mio avviso, i criteri relativi al computo del limite di responsabilità dell'albergatore, nel caso posto dall'onorevole Mellini, non verrebbero a mutare per effetto della nuova disciplina.

RAFFAELLI. Il gruppo comunista condivide molte delle perplessità che sono state illustrate dal relatore e che erano già state fatte presenti al Senato. In effetti, il maggior rischio cui verrà ad essere sottoposto l'albergatore (se si pensa che oggi, mediamente, una camera d'albergo costa intorno alle 10-20 mila lire giornaliere, il gestore per ogni stanza deve coprire un rischio fino a due milioni) sarà fronteggiato mediante la stipulazione di contratti di assicurazione il cui onere sarà posto a carico dei clienti, e ciò porterà ad una probabile lievitazione dei prezzi nel settore. Inoltre, a nostro avviso, sarebbe stato opportuno rivedere anche la normativa attinente alla responsabilità per colpa lieve o grande dei gestori di stabilimenti e di locali assimilati agli albergatori; tale materia è stata trattata ampiamente dalla giurisprudenza e dalla dottrina. Ovviamente, il rapporto tra cliente ed albergatore (quali oggetti, ed in quale misura, consegnare?) ha sempre rappresentato un problema delicatissimo nell'ambito del quale la giurisprudenza si è sempre districata in maniera piuttosto incerta; per questa ragione, a nostro avviso, sarebbe stato più opportuno provvedere ad una revisione organica dell'intera materia della custodia e del deposito irregolare, piuttosto che emanare una normativa specifica sul problema in oggetto.

Comunque, pur con le perplessità e le riserve ora enunciate, il gruppo comunista è favorevole all'approvazione del testo pervenuto dal Senato, senza modificazioni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Non ho molto da aggiungere a quanto già dichiarato nel corso della discussione presso l'altro ramo del Parlamento, e ricordo che in quella sede il testo è stato modificato proprio per l'intervento del Governo. Pertanto, riportandomi a quelle dichiarazioni, raccomando l'approvazione del testo trasmesso dal Senato.

Mi rendo conto che possano sorgere delle perplessità in merito al fatto che, aumentando il rischio per l'albergatore – rischio che viene coperto dalle assicurazioni – i prezzi possano lievitare sensibilmente. È anche vero, però, che l'articolo 1784 del codice civile va letto nel suo complesso; ed il penultimo comma, che resta salvo, recita: « In ogni caso l'albergatore è esente da responsabilità se prova che la sottrazione, la perdita o il deterioramento sono dovuti a colpa grave del cliente, delle persone da lui dipendenti o di coloro che lo visitano o l'accompagnano, oppure se la perdita o il deterioramento sono dovuti alla natura o al vizio della cosa, o a caso fortuito ».

Ritengo, come dicevo poc'anzi, che la lettura dell'intero articolo possa fugare le perplessità sorte in merito alla presunta eccessiva rigidità della proposta di legge trasmessaci dal Senato. È per questo motivo che il Governo è favorevole all'approvazione di quest'ultima, nell'attuale testo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

Il primo comma dell'articolo 1784 del codice civile è sostituito dal seguente:

« L'albergatore risponde della sottrazione, della perdita o del deterioramento delle cose portate dai clienti in albergo ed a lui non consegnate, fino ad un limite massimo pari a cento volte il prezzo del l'alloggio giornaliero in albergo ».

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, la proposta di legge sarà direttamente votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge: senatore Guarino: « Adeguamento monetario del limite di responsabilità degli albergatori ed imprenditori assimilati » (*Approvata dal Senato*) (932).

Presenti e votanti . . .	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli . . .	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione: Bolognari, Bottari Angela Maria, Cerrina Feroni, Coccia, Del Pennino. Felici, Felisetti, Ferrari Silvestro, Fracchia, Gargani, Granati Caruso Maria Teresa, Magnani Noya Maria, Mannuzzu, Mazzola, Mellini, Misasi, Perantuono, Quattrone, Raffaelli, Ricci, Sabbatini, Salvato Ersilia, Stefanelli, Trantino.

La seduta termina alle 10,35.

IL CONSIGLIERE VICARIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO